

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

&

FOGLIO INFORMATIVO

Leasing

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Tra

SERFINA S.r.l. con sede legale in Bologna (BO) Via Lugo n.10/B, Cod. Fisc. e P. IVA 03809320371, Elenco OAM Mediatori Creditizi M109, iscritta al Registro Imprese di Bologna al n. 03809320371, R.E.A. Bologna n. 317818 - Capitale Sociale € 150.000,00 i.v., e-mail serfina@cert.cna.it; sito www.serfina.net, tel. 051/370107 fax 051/374979, Gruppo CNA Bologna, in persona del Sig. Luca Businaro in qualita' di Presidente del C.d.A., di seguito più brevemente "Mediatore Creditizio" o "Serfina"

e

, con sede legale in _____, CF _____ P.Iva _____ in persona del titolare/legale rappresentante pro tempore/procuratore Sig. _____, di seguito più brevemente chiamato cliente,

PREMESSO CHE

- il Cliente è interessato alla conclusione di un Contratto di Leasing con un Intermediario Finanziario;
- la mediazione creditizia consiste, altresì, nella messa in relazione di Intermediari Finanziari con la clientela al fine della conclusione di Contratti di Leasing aventi ad oggetto beni materiali od immateriali;
- la mediazione creditizia prevede, quale parte integrante ed essenziale, anche un'attività di consulenza erogata da Serfina e finalizzata alla messa in relazione del Cliente con Intermediari Finanziari al fine della conclusione di Contratti di Leasing aventi ad oggetto beni materiali od immateriali;
- la mediazione creditizia svolta da Serfina prevede, altresì, la raccolta della richiesta di conclusione del Contratto di Leasing sottoscritta dal Cliente, lo svolgimento di una prima attività di istruttoria per conto dell'Intermediario Finanziario e l'inoltro allo stesso della richiesta ad un intermediario finanziario;
- l'attività di consulenza svolta dal Mediatore Creditizio costituisce, pertanto, parte integrante del servizio di mediazione creditizia e si sostanzia nell'analisi delle esigenze finanziarie del Cliente, nella definizione della forma di Leasing più consona alle sue esigenze, nella simulazione di piani economico-finanziari in funzione della forma di Leasing e dell'attività del Cliente, nell'elaborazione delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltro all'Intermediario Finanziario, il tutto con la finalità della messa in relazione di cui sopra;
- il Cliente necessita dell'intervento del Mediatore per concludere un Contratto di Leasing avente ad oggetto la locazione di un bene materiale/immateriale da utilizzare nell'ambito di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
- il Contratto di Leasing richiesto dal Cliente è meglio descritto al punto 2.1 che segue;
- il Cliente, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, non agisce in qualità di Consumatore, così come definito dal Decreto Legislativo 6 Settembre 2005 n° 206 e dall'Articolo 121 del Dlgs 13 Agosto 2010 n° 141, e loro successive modificazioni;
- il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa l'effettiva conclusione del Contratto di Leasing richiesto da parte dell'Intermediario Finanziario e, di conseguenza, nulla può essere imputato al Mediatore Creditizio qualora nessun Intermediario Finanziario sia effettivamente disponibile a concludere tale Contratto di Leasing;
- il Mediatore Creditizio, altresì, non garantisce il Cliente circa l'effettiva applicazione, da parte dell'Intermediario Finanziario, delle condizioni economiche che siano state oggetto di "simulazione di finanziamento" da parte di Serfina, dal momento che il Merito Creditizio, elemento essenziale determinante tali condizioni, risulta essere di esclusiva competenza dell'Intermediario Finanziario;
- la Mediazione Creditizia sarà svolta da Serfina con l'applicazione delle seguenti

CONDIZIONI DI SINTESI

A) Compenso pari ad Euro 0,00 da pagarsi alla data di sottoscrizione del presente contratto oppure, al più tardi, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi e da valersi quale corrispettivo dovuto a Serfina per la Mediazione Creditizia, omnicomprensivo, altresì, dell'attività di "Analisi del Fabbisogno Economico - Finanziario". Il compenso, essendo omnicomprensivo dell'attività di "Analisi del Fabbisogno Economico - Finanziario", è dovuto dal Cliente a prescindere dalla conclusione del Contratto di Leasing con l'Intermediario Finanziario a cui sia stata presentata la relativa richiesta; il Compenso è esente Iva ai sensi dell'Art.10, comma 1, n.9 del DPR n.633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2o comma del DPR n.633/72.

B) Rimborso, a prescindere dalla conclusione del Contratto di Leasing, delle spese documentate sostenute da Serfina per conto del Cliente quali ad esempio: postali, bolli, visure catastali, visure protesti, trasferimento presso la sede del Cliente o dell'Intermediario Finanziario;

C) Durata del Contratto di Mediazione Creditizia: mesi 6 (sei) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, con obbligo delle parti di non recedere dal contratto per tale periodo. L'esecuzione del contratto da parte del Mediatore Creditizio inizia dal momento dell'avvenuto pagamento del compenso di cui al punto A) da parte del Cliente;

D) Risoluzione delle Controversie: Arbitro Unico da nominarsi ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bologna,

si conviene e si stipula quanto segue

1- PREMESSE, DEFINIZIONI ED ALLEGATI

1.1 Le premesse, nonché gli Allegati, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 1.2 Le definizioni dei Termini utilizzati nel presente Contratto sono meglio descritte come segue.

1.2.1 **CONTRATTO DI LEASING O LEASING** : si intendono i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili od immobili) od immateriali, acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta ed indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo, di divenirne proprietario al termine del periodo di locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. E' il contratto oggetto della richiesta del Cliente avanzata al Mediatore Creditizio, di cui al punto 2 che segue;

1.2.2 **ANALISI DEL FABBISOGNO ECONOMICO - FINANZIARIO**: l'attività del Mediatore Creditizio che integra Mediazione Creditizia in quanto finalizzata a mettere in relazione il Cliente con l'Intermediario Finanziario , che consiste in una complessiva attività istruttoria e di consulenza ed, in particolare: nell'analisi delle esigenze finanziarie del Cliente, nell'analisi dell'offerta di Leasing ; nella definizione della forma di Leasing più consona alle sue esigenze; nella simulazione di piani economico-finanziari in funzione della forma di Leasing e dell'attività del Cliente; nella valutazione della capacità di esecuzione del Contratto di Leasing da parte del Cliente; nell'elaborazione delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltra all'Intermediario Finanziario ; nella predisposizione della documentazione per la richiesta di conclusione del Contratto di Leasing ; nell'assistenza al Cliente e su richiesta dello stesso, presso l'Intermediario Finanziario , durante la procedura avente ad oggetto l'esame della richiesta di conclusione del Contratto di Leasing , la sua eventuale integrazione e definitiva stipulazione;

1.2.5 **INTERMEDIARIO FINANZIARIO**: il soggetto iscritto nell'Albo/Elenco previsto dall'Articolo 106 e seguenti del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 Settembre 1993 n° 385 e successive modificazioni) che esercita l'attività di locazione di beni materiali (mobili od immobili) od immateriali, acquisiti o fatti costruire dallo stesso, su scelta ed indicazione del futuro conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo, di divenirne proprietario al termine del periodo di locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

1.2.6 **MEDIAZIONE CREDITIZIA**: è l'attività svolta dal Mediatore Creditizio, finalizzata, anche attraverso consulenza, a mettere in relazione Intermediari Finanziari determinati, con la potenziale clientela , al fine della conclusione di un Contratto di Leasing ;

1.2.7 **MERITO CREDITIZIO**: è un giudizio attribuito esclusivamente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario, che esprime la "solvibilità" del soggetto richiedente il Contratto di Finanziamento e, pertanto, ne indica la "rischiosità" in relazione alla capacità di rimborso dello stesso;

2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il presente contratto ha per oggetto la mediazione creditizia finalizzata alla conclusione da parte di Intermediari Finanziari con il Cliente , di un Contratto di Leasing avente le seguenti caratteristiche :

A) Oggetto del Contratto di Leasing

() LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE

() LOCAZIONE FINANZIARIA STRUMENTALE

() LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENE TARGATO

() LOCAZIONE FINANZIARIA NAUTICA

() ALTRA LOCAZIONE FINANZIARIA _____;

B) Durata del Contratto di Leasing : Mesi (_____) ;

C) Valore di acquisto del bene (materiale od immateriale) oggetto del Contratto di Leasing (ESENTE IVA) : € 0,00;

D) Canone Leasing : () mensile ; () trimestrale () semestrale ;

E) Anticipo e opzione di riscatto saranno definiti durante la fase di analisi economico finanziaria e durante la negoziazione fra cliente e intermediario finanziario.

2.2 Il Mediatore Creditizio , nell'esecuzione del presente contratto, provvederà: a) ad informare il Cliente sulla gamma dei Leasing disponibili; b) fornire la necessaria consulenza per l'analisi dei fabbisogni economico/finanziari del Cliente e la scelta della tipologia di Leasing finalizzato al soddisfacimento delle necessità ,manifestate dallo stesso; c) valutazione della capacità del Cliente di pagamento dei canoni del Leasing d) raccogliere le informazioni ed i documenti rilevanti e necessari ai fini della conclusione del Contratto di Leasing , ivi compreso l'eventuale documentazione integrativa richiesta dall'Intermediario Finanziario; e) assistere il Cliente su espressa richiesta dello stesso, fino alla stipula del Contratto di Leasing , nell'ambito dei rapporti con l'Intermediario Finanziario nonché con ogni altro soggetto (es: Notaio) rilevante ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

2.3 Il reperimento del Finanziamento nella forma tecnica di cui al punto 2.1, sarà effettuata dal Mediatore Creditizio sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e su quelle assunte direttamente dal Mediatore Creditizio, per conto dello stesso Cliente, verso soggetti terzi, indicati espressamente dallo stesso, ivi compreso quelli verso i quali il Cliente intrattiene rapporti di Consulenza contabile, amministrativa, gestionale, fiscale, di gestione del personale, et simili.

3-OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

3.1 Ai sensi del Provvedimento UIC 29 Aprile 2005, il Mediatore Creditizio è tenuto ai seguenti obblighi:

- a) deve eseguire l' "Analisi del Fabbisogno Finanziario" del Cliente, con modalità tali da assicurarne l'adeguatezza al profilo economico del Cliente ed all'entità del finanziamento richiesto;
- b) deve mettere a disposizione del Cliente, il "Foglio Informativo Analitico", contenente una dettagliata informativa sull'attività di mediazione creditizia, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del relativo servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali (il testo del Foglio Informativo Analitico è riportato quale Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente contratto)
- c) deve mettere a disposizione del Cliente un avviso denominato "Principali norme di Trasparenza", contenente l'enunciazione di diritti e degli strumenti di tutela del Cliente previsti dalla vigente normativa (il testo dell'Avviso è riportato quale Allegato B, parte integrante ed essenziale del presente contratto)
- d) su richiesta del Cliente, e prima della sottoscrizione dello stesso, deve consegnare allo stesso una copia del contratto di mediazione creditizia, contenente tutte le clausole e condizioni idonee per la stipula;
- e) non può concludere contratti di finanziamento né può effettuare, per conto di Banche od Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi nonché gli è precluso effettuare, per conto di Banche od Intermediari Finanziari, ogni altra forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna al Cliente di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche e dagli intermediari Finanziari oppure dallo stesso Cliente.

3.2 Il Mediatore Creditizio si obbliga a non divulgare né utilizzare le informazioni riservate. Si considerano, ai fini del presente contratto, riservate tutte le informazioni di cui il Mediatore Creditizio verrà a conoscenza in occasione della visione e della consultazione della documentazione fornita dal Cliente.

4- OBBLIGHI DEL CLIENTE

4.1 Il Cliente garantisce il Mediatore Creditizio circa la veridicità delle informazioni a questi fornite, ivi comprese quanto contenuto in supporti documentali, anche provenienti da terzi indicati dallo stesso Cliente;

4.2 Il Cliente è tenuto a fornire al Mediatore Creditizio tutte le informazioni e la documentazione che, ad insindacabile giudizio di Serfina, siano necessarie per adempier al presente contratto e, quindi, per mettere in relazione il Cliente con Intermediari Finanziari per la conclusione del Contratto di Leasing.

4.3 Il Cliente, in particolare, è tenuto ad indicare al Mediatore Creditizio gli eventuali protesti elevati a suo carico, i procedimenti civili e penali in corso di cui sia parte, le procedure esecutive a suo carico, le eventuali ipoteche iscritte su diritti reali di cui il Cliente sia titolare nonché i pegni contratti su denaro, beni o titoli dello stesso Cliente;

4.4 Il Cliente, salvo diverso termine concordato con il Mediatore Creditizio, è tenuto a consegnare od a mettere a disposizione dello stesso, al più tardi entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, tutta la documentazione occorrente per l'Istruttoria nonché per la presentazione della richiesta di conclusione del Contratto di Leasing all'Intermediario Finanziario;

4.5 Il Cliente è consapevole che il mancato rispetto dei termini di cui al punto 4.4 che precede, potrebbe pregiudicare, fin dall'inizio e con conseguenze negative per il Cliente, l'attività del Mediatore Creditizio finalizzata alla messa in relazione con Intermediari Finanziari nonché la positiva conclusione del Contratto di Leasing richiesto dal Cliente.

4.6 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga al pagamento del Compenso Fisso per "Analisi del Fabbisogno Economico - Finanziario", di cui al punto 6.1 che segue nonché delle eventuali Spese documentate dal Mediatore Creditizio di cui al punto 6.4 che segue, a prescindere dalla conclusione del Contratto di Leasing oggetto di richiesta all'Intermediario Finanziario.

4.7 Il Cliente è tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni previste dal presente contratto, secondo le modalità e le tempistiche ivi descritte e a comunicare tempestivamente al Mediatore Creditizio ogni atto e/o fatto che possa recar danno a quest'ultimo, anche al fine di permettergli un corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

5 - ESONERO DA GARANZIA E RESPONSABILITA' IN CAPO AL MEDIATORE

- 5.1 Il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa il Merito Creditizio che sarà determinato elusivamente dall'Intermediario Finanziario a cui sarà presentata la richiesta di conclusione del Contratto di Leasing ;
- 5.2 Il Mediatore Creditizio, di conseguenza, non garantisce il Cliente circa il rispetto , da parte dell'Intermediario Finanziario, delle risultanze derivanti dalle eventuali mere simulazioni di coefficienti o di parametri , che siano stati attribuiti al Cliente da Serfina durante la fase di "Analisi del Fabbisogno Economico - Finanziario";
- 5.3 Il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa la positiva conclusione dell'attività di Mediazione Creditizia e, di conseguenza, non assume alcuna garanzia circa la effettiva decisione da parte dell'Intermediario Finanziario a cui sia stata inoltrata la richiesta di conclusione del Contratto di Leasing sottoscritta dal cliente né assume alcuna garanzia circa la effettiva conclusione del Contratto di Leasing richiesto, ivi compreso il rispetto della relativa tempistica, né assume garanzia alcuna circa l'entità delle eventuali spese di istruttoria richieste dall'Intermediario Finanziario;
- 5.4 Il Mediatore Creditizio non è tenuto a motivare o giustificare la mancata stipulazione del Contratto di Leasing , oggetto della richiesta sottoscritta dal Cliente, in quanto spetta esclusivamente all'Intermediario Finanziario la decisione circa la conclusione dello stesso ;
- 5.5 Se l'attività del Mediatore Creditizio ha, quale oggetto, la messa in relazione del Cliente con un Intermediario Finanziario per la conclusione di un "Leasing a tasso agevolato", il Mediatore Creditizio non assume alcuna garanzia verso il Cliente circa l'effettivo concorso agli interessi in base a disposizioni legislative e/o decisioni assunte da parte di Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, nulla gli potrà essere imputato, circa la mancata conclusione del relativo contratto ad a tasso di interesse più basso rispetto a quello di mercato;

6 - CONDIZIONI ECONOMICHE

- 6.1 Il Mediatore Creditizio ha diritto ad un Compenso pari ad Euro 0,00 (Esente Iva ai sensi dell'Art. 10, comma 1, n. 9 del DPR n. 633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2° comma del DPR n° 633/72), onnicomprensivo , dell'attività di "Analisi del Fabbisogno Economico - Finanziario" di cui al punto 2.1, e da pagarsi mediante Assegno Bancario non trasferibile, alla data di sottoscrizione del presente contratto oppure, al più tardi, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, mediante assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario;
- 6.2 Il Mediatore Creditizio ha diritto al rimborso, a prescindere dalla conclusione del Contratto di Leasing , delle spese documentate sostenute per conto del Cliente quali ad esempio: postali, bolli, visure catastali, visure protesti, trasferimento presso la sede del Cliente o dell'Intermediario Finanziario.

7 – DURATE

- 7.1 Il presente contratto ha una durata di mesi 6 (sei) decorrenti dalla sottoscrizione delle parti del contratto e per tale periodo di tempo le parti si obbligano a non recedere dal presente contratto. L'esecuzione del presente contratto ha inizio dal momento dell'effettivo pagamento da parte del cliente del compenso di cui al punto 6.1 del paragrafo "Condizioni economiche".

8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI "PRIVACY"

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche (normativa sulla tutela della privacy), le parti si impegnano affinché i dati di entrambe siano trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento contrattuale e all'osservanza di obblighi di legge, nei limiti previsti dall'informativa sulla privacy di cui all'Allegato C al presente contratto.

Serfina s.r.l. è unico titolare del trattamento dei dati relativi al Cliente, così come da consenso informato di cui all'Allegato C del presente contratto.

9 - CONTROVERSIE

- 9.1 Le controversie concernenti il presente contratto, ad eccezione di quelle concernenti il mancato pagamento nei termini dei corrispettivi dovuti, saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bologna.
- 9.2 Tra le controversie deferibili ad Arbitrato sono comprese quelle inerenti all'esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione (ad eccezione di quelle riguardanti il pagamento dei corrispettivi dovuti al mediatore, di cui al precedente punto 6), risoluzione del contratto nonché quelle derivanti da modificazione delle condizioni pattuite.

10 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

- 10.1 Eventuali modifiche ed integrazioni di qualsiasi natura al presente Contratto, compresi gli Allegati, previamente concordate tra le Parti, potranno essere introdotte esclusivamente attraverso forma scritta, anche per il tramite di scambio di corrispondenza da effettuarsi tramite fax, posta elettronica certificata o raccomandata a/r.
- 10.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Contratto, dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi che ciascuna di esse elegge quale proprio domicilio: a) per il Mediatore Creditizio : SERFINA SRL Via Lugo n.10/B, Bologna, tel. 051/370107 fax 051/374979-e mail serfina@cert.cna.it; sito www.serfina.net, b) per il Cliente , Tel. , Fax. , mail.

11 - DICHIARAZIONI DELLE PARTI

11.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente dichiara che:

- a) una copia dello stesso, compilata in ogni sua parte, gli è stata consegnata dal Mediatore Creditizio, unitamente agli Allegati;
- b) il Mediatore Creditizio ha dato ampia informazione circa gli obblighi antiriciclaggio gravanti sullo stesso nonché dei diritti del Cliente derivanti dalla Normativa in materia di Trasparenza;

11.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Mediatore Creditizio dichiara che la sottoscrizione del presente Contratto è stata effettuata da Cliente nella persona del Sig. _____ nato a _____ residente in _____, CF _____ alla presenza del dipendente/collaboratore di Serfina srl



il quale ha riconosciuto la veridicità della firma apposta sullo stesso.

12 - ALLEGATI

Allegato A : Foglio Informativo Analitico.


Allegato B : Principali Norme di Trasparenza.

Allegato C : Informativa Privacy.

Per il mediatore creditizio

Per il Cliente

Il Presidente del C.d.A. Sig. Luca Businaro




Bologna,

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: 5. Esonero da garanzia e responsabilità in capo al mediatore; 6. Condizioni economiche; 7. Durate; 8. Privacy; 9. Controversie; 10. Modifiche ed integrazioni.

Per il mediatore creditizio

Per il Cliente

Il Presidente del C.d.A. Sig. Luca Businaro




Bologna,

ALLEGATO A
FOGLIO INFORMATIVO

Il presente Foglio Informativo è redatto ai sensi dell'art. 16 L. n. 108 del 07/03/1996, della Delibera del CICR del 04/03/2003 e del Provvedimento UIC del 29/04/2005.

Informazioni sul Mediatore Creditizio

Serfina S.r.l.
Via Lugo n.10/B - 40128 Bologna
tel. 051370107 - fax 051374979
Cod. Fisc. e P. IVA 03809320371
R.E.A. Bologna n. 317818
Elenco OAM Mediatori Creditizi M109
Iscritta al Registro delle Imprese
di Bologna al n. 03809320371
Capitale Sociale 150.000 euro i.v.
e-mail: serfina@cert.cna.it
Web: www.serfina.net



Caratteristiche e rischi tipici della mediazione

La mediazione creditizia è l'attività con la quale un soggetto, iscritto nell'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari, iscritti negli elenchi e albo previsti dal Testo Unico Bancario, con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Costituisce "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma": attività di concessione di crediti; rilascio di garanzie sostitutive del credito; impegni di firma; locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo (ad eccezione della dilazione di pagamento); credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate, impegni a concedere credito.

Nell'attività di mediazione creditizia è compresa la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dal Cliente, lo svolgimento di una prima istruttoria, l'inoltro della richiesta all'intermediario finanziario e l'attività di consulenza, per la quale non può essere chiesto al cliente un compenso autonomo.

Al Mediatore Creditizio è vietato: concludere contratti; effettuare per conto dell'intermediario finanziario o della banca, l'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; effettuare qualsiasi forma di pagamento e/o incasso di denaro contante o di altri mezzi di pagamento o titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati e firmati dall'intermediario finanziario/banca o dal Cliente.

In ragione delle caratteristiche della sua attività, che consiste in una obbligazione di mezzi e non di risultato, il Mediatore Creditizio non può offrire o prestare al Cliente garanzia circa l'ottenimento del finanziamento richiesto.

Condizioni economiche della Mediazione Creditizia

A) Compenso di Mediazione nella misura di €0,00 (Esente Iva ai sensi dell'Art. 10, comma 1, n. 9 del DPR n. 633/72 ed assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis, 2° comma del DPR n° 633/72), onnicomprensivo, altresì, dell'attività di "Analisi del Fabbisogno Economico Finanziario", da pagarsi alla data di sottoscrizione del presente contratto oppure, al più tardi, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi. Il compenso, essendo onnicomprensivo dell'attività di "Analisi del Fabbisogno Economico Finanziario", è dovuto dal Cliente a prescindere dalla conclusione del Contratto di Leasing con l'Intermediario Finanziario a cui sia stata presentata la relativa richiesta;

B) Il Cliente è obbligato, a prescindere dalla concessione del finanziamento, al rimborso delle spese documentate sostenute dal Mediatore Creditizio in adempimento del contratto di mediazione. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese rimborsabili: spese generali sostenute dal Mediatore Creditizio per traduzioni, asseverazioni, bolli, spese postali, viaggi, visure catastali, visure dei Registri immobiliari, visure camerali, visure protesti, onorari e spese di professionisti e periti.

Clausole contrattuali che regolano la mediazione

Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare presso i locali del Mediatore, l'Avviso contenente le Principali norme di Trasparenza e il Foglio Informativo con le informazioni sul mediatore e il contratto di mediazione.

Qualora la mediazione avvenga fuori dalla sede legale del Mediatore, il Cliente ha diritto di ricevere l'Avviso con le Principali norme di Trasparenza e il Foglio Informativo prima della conclusione del contratto di mediazione.

Il Cliente ha diritto di avere copia del contratto di mediazione, senza termini o condizioni, prima della conclusione del contratto di mediazione, unitamente al Documento di sintesi contenente le principali condizioni contrattuali. La consegna della copia del contratto di mediazione non impegna le parti alla stipula del contratto. Sono nulle le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altro prezzo e condizione praticata e delle clausole che prevedono prezzi o condizioni più sfavorevoli per il cliente.

Il contratto di mediazione ha durata di 6 (sei) mesi dalla sua sottoscrizione e per tale periodo le parti si obbligano a non recedere dallo stesso.

Il contratto di mediazione avrà esecuzione dal momento dell'effettivo pagamento da parte del cliente del compenso di cui al precedente punto A).

Il Cliente garantisce la veridicità e autenticità dei documenti consegnati al Mediatore e delle informazioni trasmesse allo stesso e si impegna a mettere a disposizione del Mediatore tutte le informazioni necessarie per l'adempimento del contratto di mediazione, come ad esempio l'esistenza di procedimenti penali pendenti a carico del Cliente, protesti, procedure esecutive, ipoteche e iscrizioni a suo carico.

La valutazione del merito creditizio del Cliente è di esclusiva competenza dell'intermediario finanziario.

Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività nel rispetto dei principi di neutralità, diligenza professionale, correttezza, buona fede e riservatezza.

Il Mediatore Creditizio non è legato ad alcuna delle parti che mette in relazione da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.

Il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa il rispetto da parte dell'intermediario finanziario, delle risultanze derivate da mere simulazioni finanziarie svolte dal Mediatore durante l'Analisi del fabbisogno economico finanziario.

Il Mediatore Creditizio non garantisce il Cliente circa la positiva conclusione dell'attività di mediazione creditizia e, di conseguenza, non assume alcuna garanzia circa la effettiva deliberazione da parte dell'Intermediario Finanziario a cui sia stata inoltrata la richiesta di Contratto di Leasing, sottoscritto dal Cliente, ivi compreso il rispetto della relativa tempistica.

Le controversie riguardanti l'esistenza, la validità, l'estinzione, interpretazione, esecuzione (ad eccezione di quelle concernenti il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al mediatore), modificazioni del presente contratto, saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bologna.

Definizioni

Intermediario Finanziario : società che svolge l'attività di locazione di beni materiali (mobili od immobili) od immateriali, acquisiti o fatti costruire dallo stesso, su scelta ed indicazione del futuro conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo, di divenirne proprietario al termine del periodo di locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito, iscritta nell'Elenco/Albo previsti dal Testo Unico Bancario dagli articoli 106 e seguenti.

Cliente: soggetto persona fisica o giuridica che, non in qualità di consumatore, entra in relazione per il tramite del Mediatore Creditizio con intermediari finanziari al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

UIC: Ufficio Italiano Cambi ente strumentale della Banca d'Italia, che dal 01/01/2008 è stato soppresso dalla normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e le sue funzioni sono state assorbite dalla Banca d'Italia che tiene l'Albo dei Mediatori Creditizi, consultabile sul sito www.bancaditalia.it/vigilanza

Analisi del Fabbisogno Economico Finanziario : l'attività del Mediatore Creditizio che integra Mediazione Creditizia in quanto finalizzata a mettere in relazione il Cliente con l'Intermediario Finanziario , che consiste in una complessiva attività istruttoria e di consulenza ed, in particolare: nell'analisi delle esigenze finanziarie del Cliente, nell'analisi dell'offerta di Leasing ; nella definizione della forma di Leasing più consona alle sue esigenze; nella simulazione di piani economico-finanziari in funzione della forma di Leasing e dell'attività del Cliente; nella valutazione della capacità di esecuzione del Contratto di Leasing da parte del Cliente; nell'elaborazione delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltro all'Intermediario Finanziario ; nella predisposizione della documentazione per la richiesta di conclusione del Contratto di Leasing ; nell'assistenza al Cliente e su richiesta dello stesso, presso l'Intermediario Finanziario , durante la procedura avente ad oggetto l'esame della richiesta di conclusione del Contratto di Leasing , la sua eventuale integrazione e definitiva stipulazione.